« IUS QUIRITIUM »

1. — Desidero porre in luce, se possibile, il contenuto ed il valore storico del concetto di ius Quiritium.

La scarsità delle fonti di cui disponiamo non ha incoraggiato molti, finora, a cimentarsi con il nostro argomento. I testi della Compilazione giustinianea parlano di ius Quirittum una volta soltanto e ne equiparano il concetto a quello di ius civile: « ius, quo populus Romanus utitur, ius civile Romanorum appellamus, vel ius Quiritium, quo Quirites utuntur: Romani enim a Quirino Quirites appellantur » (I. 1.2.2). Maggior numero di riferimenti al ius Quiritium si incontrano nei testi giuridici e letterari pregiustinianei, ma in questi il concetto di ius Quiritium non è mai chiaramente spiegato, sebbene sembri coincidere anch'esso con quello di ius civile Romanorum.

La communis opinio dei romanisti è, appunto, nel senso che ius Quiritium fosse un sinonimo di ius civile Romanorum, cosí come Quirites era sinonimo di Romani. Tutt'al piú, si precisa che ius Quiritium fu la denominazione piú antica del ius proprium civium Romanorum: una denominazione che ebbe corso nei tempi in cui i Romani si chiamavano Quirites, e non ancora Romani.

Sia chiaro. Non ho alcuna intenzione di mettere in dubbio che, nei periodi preclassico, classico e postclassico, dalla metà del sec. IV a. C. sino a Giustiniano, ius Quiritium sia stato sinonimo di ius civile. Se lo facessi, negherei l'evidenza. Io mi domando, invece, se, nel periodo arcaico della storia romana, dal secolo VIII al secolo IV a. C., vi sia stata una diversità concettuale e sostanziale tra ius Quiritium e ius civile Romanorum.

Non mi si dica che a questa domanda, che ho testé formulata, non vi è possibilità di rispondere, per il fatto che mancano fonti arcaiche relative al ius Quiritium. Basta leggere con una certa attenzione le fonti giuridiche e letterarie delle età posteriori, per accorgersi che esse na-

^{*} In Iura 1 (1950) 265 ss.

scondono, sotto uno strato esteriore di concezioni moderne, sedimenti importantissimi di una ben diversa realtà storica originaria.

L'analisi di questi sedimenti di verità ci porterà, io spero, a concludere: che il ius Quiritium fu un sistema giuridico fiorito anteriormente alla nascita del ius civile Romanorum, tra il sec. VII e il sec. VI a. C.; e che il ius civile Romanorum assorbí il ius Quiritium, ma non ne fu, come può credersi, lo sviluppo diretto e immediato, in quanto esso si amalgamò solo nel sec. IV a. C., a circa due secoli di distanza dall'esaurimento del ius Quiritium.

2. — Una prima tappa del nostro cammino verso il concetto genuino di ius Quiritium è resa possibile, se non erro, dalla lettura di alcuni paragrafi delle Istituzioni di Gaio (Gai 1.32 b - 35; 3.72-73; cfr. Ulp. 3.1-5), nei quali, per indicare l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei Latini, si trova costantemente usata questa espressione: « ius Quiritium consequi » o « adipisci ». Si legga, ad esempio, Gai 1.32 b: ex lege Visellia tam maiores quam minores triginta annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur, id est fiunt cives Romani, si Romae inter vigiles sex annis militaverint.

Questi passi di Gaio sono stati segnalati, già da tempo, dal Mommsen (Röm. Staatsrecht 3.7 nt. 2), a causa di una loro particolarità. È notevole che Gaio parli di « ius Quiritium consegui » solo in relazione ai Latini (prisci, coloniarii o Iuniani), mentre di ogni altra categoria di peregrini si legge, nei testi romani, che « ad civitatem Romanam perveniunt », ma mai, in nessun caso, che « adipiscuntur ius Quiritium ». Perché mai, dunque, solo dei Latini si dice che « ius Quiritium adipiscuntur »? A questa domanda ha cercato di rispondere, recentemente, il Kaser (Altröm. « ius » 77 ss.), sostenendo che la locuzione sia stata creata e riprodotta, per amore di arcaismo, dalle leggi e dalle costituzioni, che Gaio cita a proposito dei Latini. Ma la risposta mi sembra semplicistica, e quindi insoddisfacente. È vero che le leggi e le costituzioni romane erano piene di locuzioni arcaiche, ma il loro era un arcaismo « pour cause », determinato dal fatto che certi arcaici modi di esprimersi erano ormai divenuti, tradizionalmente, di stile. È difficile credere che le leggi e le costituzioni romane di età progredita fossero formulate, dirò cosí, in lingua d.o.c. a causa del gusto arcaicizzante dei loro autori. Contrariamente al Kaser, dobbiamo, dunque, ritenere che la locuzione « consequi ius Quiritium » si sia formata in età piuttosto antica e dobbiamo, pertanto, ricercare quando e perché si sia formata.

Ora, a me pare che la via verso la esatta soluzione sia stata vista

proprio dal Mommsen, la cui tesi è autorevolmente condivisa dal Kornemann e dal De Visscher (quest'ultimo, di recente, in AUCT. 3 [1949] 1 ss.). Secondo il grande maestro dei nostri studi, la locuzione « consequi ius Quiritium », usata per esprimere l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei Latini, è venuta in essere in un'epoca antica, in cui: da un lato, il diritto di Roma era denominato « ius Quiritium »; e, d'altro lato, i Romani non praticavano altre categorie di peregrini al di fuori dei Latini. Il corollario, che il Mommsen sembra trarre da codesta argomentazione è questo. Dato che l'orizzonte politico di Roma si estese al di là del nomen Latinum soltanto verso la fine del sec. V a. C., ne consegue che sin verso la fine del sec. V a. C. il diritto di Roma non si chiamò ius civile Romanorum, ma ius Quiritium.

Per quel che mi concerne, io condivido pienamente l'argomentazione ora esposta, ma trovo che il corollario di essa abbia bisogno di una piccola correzione. Può anche darsi che il diritto di Roma sia stato chiamato ius Quiritium sin verso la fine del sec. V a. C., ma non è necessario credere che sia stato cosí. Quel tanto che l'argomentazione del Mommsen impone logicamente di ritenere è che il diritto di Roma si chiamasse ius Quiritium, e non ius civile, allorquando Roma procedette alle prime ammissioni alla comunità quiritaria dei Latini, dunque intorno alla fine del sec. VI a. C. Nulla può far escludere, infatti, che, successivamente a queste prime equiparazioni dei Latini ai Quirites, il diritto di Roma non si sia più chiamato ius Quiritum e che, invece, la locuzione « consequi ius Quiritium » si sia tradizionalmente conservata intatta, cosí come intatta si conservò sino a Gaio, e non solo in ordine alla categoria dei Latini prisci, ma anche in rapporto a quelle nuove categorie di Latini, che furono dette dei Latini coloniarii e dei Latini Iuniani.

3. — Ad ogni modo, vi è un altro gruppo di testi giuridici e letterari, il quale ci permetterà di approssimarci ancor più al concetto originario di ius Quiritium e di determinarne ancor meglio e più sicuramente l'epoca di fioritura. Mi riferisco, più precisamente, a quei frammenti, di Gaio, di Cicerone, di Probo e di altri, nei quali si incontra la ben nota locuzione « ex iure Quiritium » (Gai 1.119; 2.24; 3.167; 4.16, 34, 36, 41, 45, 86, 193; Cic. pro Mur. 12.26; Cic. in Verr. 2.2.12.31; Prob. fr. Einsiedl. 32; Front. contr. agr. 44.8; fr. Berolin. de iudiciis 1.1).

Già da parecchio tempo è stato rilevato che queste fonti qualificano come « ex iure Quiritium » solo taluni istituti antichissimi del ius civile, anzi solo i diritti erga omnes derivanti dall'arcaico mancipium del pater-

familias: la patria potestas, la potestas dominica sugli schiavi, il dominium sulle res. È degno di molta nota che le obligationes iuris civilis non sono mai, viceversa, qualificate « ex iure Quiritium », né tanto meno lo furono in antico. Cosí, ad esempio, la formula del vindicans nella legis actio sacramenti in rem suonava « hanc ego rem meam esse aio ex iure Quiritium secundum suam causam »; per converso, la formula dell'attore nella legis actio sacramenti in personam era « aio mihi a te furtum factum esse paterae aureae, ob eamque rem te mihi damnum decidere oportere ».

Posto che non sia un puro caso questo mancato riferimento delle obligationes civiles al ius Quiritium, occorre in qualche modo spiegare il sorprendente fenomeno.

Il Mitteis (Röm. Privatrecht 67), che ha fatto giustizia di altre spiegazioni, ha proposto una esplicazione, che ha avuto molto successo ed è stata recentemente accolta e ribadita dal Kaser (o.c. 77 s.). « Ex iure Quiritium » avrebbe voluto significare, nel linguaggio arcaico, che un certo diritto reclamava l'osservanza di tutti indistintamente i Quirites; le obligationes non sarebbero state qualificate « ex iure Quiritium » appunto perché l'oportere non era di tutti i Quirites, ma solo ed esclusivamente dell'obligatus. In altri termini, il Mitteis ha voluto sostenere che, in antico, dire « ex iure Quiritium » equivaleva a dire « erga omnes ».

Orbene, con tutto il rispetto verso il Mitteis, io mi permetterò di obbiettare che questa sua interpretazione della formula « ex iure Quiritium » è palesemente sforzata e arbitraria. Dubito che un principiante di latino penserebbe di esprimere la efficacia erga omnes (Quirites) di un diritto con la locuzione « ex iure Quiritium ». « Ex iure Quiritium » altro non significa e non può significare se non la derivazione o la dipendenza (« ex ») di un istituto da un quid denominato ius Quiritium: vale a dire il fatto che questo istituto, o un suo archetipo, ha fatto parte del ius Quiritium.

E allora, il problema risorge: perché l'oportere dell'obligatus iure civili non fu dai Romani qualificato « ex iure Quiritium »?

La spiegazione, che io passo a proporre, è nuova, ma sarebbe probabilmente vecchia di qualche secolo, se il signor di Lapalisse si fosse occupato di diritto romano. A mio parere, è evidente che le obligationes civiles romane non furono dette « ex iure Quiritium » per l'ottima ragione che esse non derivarono dal ius Quiritium, che esse cioè non fecero mai parte di quel sistema giuridico. E piú precisamente, mi sembra di poter affermare con sicurezza che, quando l'obligatio divenne un istituto del ius romano, un « vinculum iuris », il ius Quiritium aveva ormai già esaurito la sua funzione storica. Il dies ad quem del ius Quiritium deve essere fissato, dunque, a mio parere, in un momento anteriore al dies a quo delle obligationes iuris civilis romane.

Gli insegnamenti oggi dominanti sulla storia delle obligationes romane non solamente danno conferma alla mia tesi, ma permettono di precisare con una certa approssimazione il dies ad quem del ius Quiritium (per un ragguaglio, cfr., da ultimo, Luzzatto, Le organizzazioni preciviche e lo stato [1948] 12 ss.). Relativamente alle obligationes ex delicto si osserva generalmente che esse sono venute in essere solo correlativamente alla decadenza del sistema primordiale della vendetta privata e, quindi, non prima delle XII tavole, con le quali si cominciò ad imporre, in taluni casi, la composizione pecuniaria in luogo del taglione originario. Relativamente alle obligationes ex contractu si afferma giustamente che esse sorsero anteriormente alle obligationes ex delicto, ma bisogna pure tener presente che esse (o, almeno, quelle fra esse che non ebbero carattere religioso e non futono tutelate in un primo tempo dal fas) si formarono in dipendenza della diffusione in Roma del fenomeno economico-sociale del credito: il quale fenomeno si propagò nell'Urbe, per quel che sappiamo, non prima della fine del sec. VI a.C.

In conclusione, se è vero che il ius Quiritium cessò di essere produttivo prima che le obligationes entrassero a far parte del mondo del diritto; se è vero che l'obligatio divenne istituto del ius sul finire del sec. VI a. C.; è lecito presumere che il ius Quiritium abbia esaurito la sua funzione storica nel corso del sec. VI a. C.

Una ulteriore conferma di questa deduzione possiamo averla, del resto, ricordando la storia degli stessi istituti giuridici che le fonti romane qualificano come « ex iure Quiritium »: la patria potestas, la potestas dominica, il dominium. Come ho già accennato, « ex iure Quiritium » non significa « appartenente al ius Quiritium », ma « derivante dal ius Quiritium ». D'altro canto, noi sappiamo che gli istituti « ex iure Quiritium » derivarono tutti dalla disgregazione dell'originario mancipium indifferenziato del paterfamilias, e sappiamo altresí che la disgregazione del mancipium ebbe inizio anch'essa sul declinare del sec. VI a. C., allorquando cominciò ad essere considerata come possibile oggetto di potestas del pater la pecunia, cioè un complesso di elementi che non erano mancipia, che erano nec mancipi (cfr. Guarino, Il « furiosus » e il « prodigus » nelle « XII tabulae », in AUCT. 3 [1949] 194 ss.). La storia della decadenza e della dissoluzione del mancipium fa intendere, dunque, quale sia stata la storia del ius Quiritium, cioè del sistema giuridico di cui il mancipium faceva parte.

4. — Abbiamo assodato sinora che il ius Quiritium fu il diritto originario di Roma; che di esso non fecero parte le obligationes iuris civilis; che esso fu, dunque, anteriore alla nascita del ius civile; e che la sua forza produttiva si estinse nel corso del sec. VI a. C.

Rimane ancora da chiederci: perché si estinse la produttività del ius Quiritium? In che cosa esso differi dal ius civile? Come e perché, insomma, avvenne la costituzione del ius civile Romanorum?

A queste domande io penso che sia possibile dare una risposta soddisfacente solo ricorrendo ad una ipotesi storica, già da me formulata in altre occasioni ed a proposito di argomenti diversi da quello di cui ci stiamo occupando.

A mio parere, la storia di Roma nei secoli dall'VIII al IV a.C., da Romolo alle leges Liciniae Sextiae del 367 a.C., deve essere definita come la storia della civitas quiritaria: una civitas in cui cittadini di pieno diritto furono esclusivamente i Quirites o patricii, di fronte ai quali i plebeii rimasero sempre nella situazione di sudditi, perché privi dei diritti politici. Solo verso la metà del sec. IV a.C. i plebeii conquistarono la parità di diritti politici con i patricii, attraverso la trasformazione dell'exercitus centuriatus patrizio-plebeo in comitia centuriata e, conseguentemente, attraverso l'ottenimento della capacità di essere magistratus. Solo allora la civitas non fu piú dei Quirites, ma del populus Romanus Quiritium, comprensivo dei patricii e plebeii, e divenne quindi respublica Romanorum.

Quel che avvenne per la civitas, avvenne evidentemente anche per il suo ius, il quale da ius Quiritium divenne ius Romanorum omnium, cioè ius civile. E, se è vero che la respublica Romanorum fu definitivamente costituita nel corso del sec. IV a. C., cosí è, parallelamente, da ritenere che nel corso del sec. IV si sia completata la formazione del ius civile Romanorum. Il ius dei sec. VIII-IV a. C. non fu e non poté essere, pertanto, almeno a mio parere, ius civile Romanorum, ma fu un ius diversamente qualificabile.

Ecco il momento di ricordare che il ius arcaico non fu relativo alle materie che oggi diremmo di diritto pubblico, o non fu comunque relativo soltanto ad esse, ma disciplinò essenzialmente i rapporti privati tra i patres familiarum (in tal senso v. anche Kaser, o. c. sez. I passim). E va ricordato, altresí, che i plebeii, se attesero sino al sec. IV a. C. per essere ammessi al godimento dei diritti pubblici, attesero assai di meno per essere ammessi ad usufruire di diritti privati: il commercium con i patricii fu loro consentito sin dagli ultimi decenni del sec. VI a. C.; nel 452 a. C. essi ottennero che i patricii ottriassero le XII tavole, me-

diante le quali acquistarono valore di ius (« ita ius esto ») nuove consuetudini sorte nei loro rapporti con i patricii; infine, nel 445 a.C. la lex Canuleia permise il connubium tra essi e i patrizi. Tutto ciò porta a concludere che il ius Quiritium, cioè il ius proprio ed esclusivo dei patricii, non abbia cessato di fiorire nel preciso momento in cui si costituí la respublica Romanorum col suo relativo ius civile, ma molto tempo prima: quando cioè cominciarono a diffondersi in Roma le prime consuetudines determinatesi nei rapporti tra patricii e plebeii. Queste nuove consuetudines, che le XII tavole trasformarono in ius, non si qualificarono come ius Quiritium, perché non erano esclusive dei Quirites o patricii, né divennero subito ius civile, perché la civitas Romanorum formalmente ancora non esisteva. Si trattò di un ius non qualificato, che si riversò in quello che potremmo chiamare, per intenderci, « vetus ius legitimum », e che l'interpretatio post-decemvirale provvide, successivamente alle XII tabulae, a fondere e confondere con gli istituti « ex iure Quiritium » in un unico corpus, che acquistò più tardi il nome di ius civile Romanorum.

Si spiega, in tal modo, non solamente perché e come venne in essere il ius civile Romanorum, ma anche perché si estinse il ius Quiritium, e quando si estinse. Il ius Quiritium si estinse (si estinse nel senso che perse vitalità, capacità di ulteriore accrescimento) intorno alla fine del sec. VI a. C.: sia perché si cominciò ad estendere gli istituti ai plebeii, sia perché i nuovi mores (per esempio, quelli relativi ai rapporti di obligatio) non si determinarono nel seno della comunità quiritaria, ma nel seno della più ampia comunità dei patricii e dei plebeii, cioè nel seno del populus Romanus Quiritium.

5. — La mia è soltanto una ipotesi. Tuttavia mi sembra che essa trovi conferma, a tacer d'altro, in un brano del liber singularis enchiridii di Pomponio o, per meglio dire, in quel che si riesce a leggere fra le righe di quel passo (D. 1.2.2.3): Exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hae (le leges regiae) exoleverunt iterumque coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per legem latam, idque prope [viginti] (quinquaginta) annis passus est.

Pomponio crede ad occhi chiusi alla leggenda delle leges regiae, come a tante altre favole, cui noi più non crediamo. Ma a noi non interessa tanto quel che egli vuol dire, quanto interessano i sedimenti di verità che nel suo discorso sussistono. Questi sedimenti di verità saltano agli occhi là dove si legge che, dopo la espulsione dei re e l'abolizione delle leges regiae, i Romani tornarono a vivere, per circa cinquanta

anni, sulla base di un ius divenuto incerto (« incerto ... iure ») e sulla base, inoltre, di qualche usanza estranea a quel ius (« consuetudine aliqua »).

Per quanto velata, la verità traspare, e la mia ipotesi prende coraggio. Nel secolo V a. C., prima delle leges XII tabularum, veramente si fece distinzione, dunque, tra il ius originario e le nuove consuetudines. Il ius originario, di cui parla Pomponio, era evidentemente il ius Quiritium. Ed altrettanto evidentemente, la ragione per cui le nuove consuetudines non erano inquadrate in quel ius era che esse non erano promanate dai soli Quirites, ma dalla comunanza di vita privata dei patricii e dei plebeii. Ad esse non mancava tanto l'opinio necessitatis, quanto l'opinio iuris. Mancava ad esse l'opinio iuris Quiritium.